

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2289

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIOLITTI, MUSOTTO, ABBIATI, ACHILLI, AMADEI LEONNETTO, BALDANI GUERRA, BRIZIOLI, CALDORO, CINGARI, DELLA BRIOTTA, DI PRIMIO, FRASCA, LENOCI, LEPRE, MACCHIAVELLI, MORO DINO, MOSCA, MUSSA IVALDI VERCELLI, POLOTTI, TOCCO, USVARDI, VASSALLI, ZAFFANELLA, ZAPPA**

*Presentata il 3 febbraio 1970*

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati commessi in occasione ed a causa di agitazioni e movimenti sindacali e studenteschi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il promovimento di procedimenti penali per fatti connessi alle agitazioni sindacali e studentesche di quest'ultimo periodo ha determinato una situazione di vivo e profondo disagio.

La direzione del Partito socialista per superare « la grave situazione sicuramente in contrasto con le esigenze fondamentali di distensione del paese », ha ritenuto necessario proporre un provvedimento di amnistia ed ha ravvisato la esigenza di provvedere all'abrogazione degli articoli del codice penale contrari alla lettera e allo spirito della Costituzione, e, soprattutto, in contrasto con la nuova coscienza sociale.

In primo luogo, la denunciata gravità della situazione si riconnette al fatto che molte imputazioni fanno riferimento a figure di reati che la nostra coscienza sociale e la Co-

stituzione della Repubblica considerano superate.

Ma il problema si pone anche per le imputazioni che non concernono figure di reati che non trovano più rispondenza nella mutata coscienza sociale e politica del paese.

Qui il disagio deriva dal fatto che noi consideriamo legittime le finalità per le quali si sono svolte le lotte sindacali. Finalità che derivano la loro legittimità dalla Carta costituzionale. Si considerino, ad esempio, le statuizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 46. Difatti, l'articolo 3 fa riferimento all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese e l'articolo 46 afferma l'esigenza della elevazione economica e sociale del lavoro. E sono proprio questi gli obiettivi che hanno caratterizzato le lotte sindacali, da una parte

cioè il problema della ripartizione dei redditi e dall'altra il problema della partecipazione a tutti i livelli di responsabilità del lavoratore e del cittadino.

Ora noi riteniamo che alla luce di questa legittimità vanno valutate e considerate le imputazioni che si riconnettono agli incidenti e alle infrazioni della legge penale che si sono verificati nel corso delle agitazioni e manifestazioni sindacali.

È appunto questa la prospettiva nella quale intendiamo collocare la proposta che noi portiamo al vostro esame.

È vorremmo qui rilevare che le denunciate insufficienze e carenze del potere legislativo, alle quali si intenderebbe far ricorso per motivare e giustificare il provvedimento di amnistia, vanno soprattutto valutate in considerazione delle difficoltà in cui si realizza il processo di adeguamento tra ordinamento giuridico e realtà sociale. Il processo di adeguamento dell'ordinamento giuridico è sempre potremmo dire particolarmente nei periodi di profonde trasformazioni, in ritardo rispetto a ciò che nella realtà sociale si è già realizzato, in considerazione, appunto, delle difficoltà di seguire sul piano dell'ordinamento giuridico i movimenti impetuosi del paese. Sicché, la sfasatura tra valutazione sociale ed ordinamento giuridico appare inevitabile.

È sono appunto le rilevate difficoltà che fanno ancora apparire pienamente giustificato il provvedimento che noi sottoponiamo al vostro esame.

È sotto questo profilo perde valore l'obiezione della eccessiva frequenza dei provvedimenti di amnistia perché, in fondo, si tratta di provvedimenti eccezionali suggeriti da particolari ed impellenti esigenze sociali. Provvedimenti eccezionali, in breve, che trovano la loro giustificazione perché riferiti a momenti eccezionali.

Si è voluto, infine, estendere il provvedimento di amnistia anche alle agitazioni e manifestazioni studentesche per chiudere il passato con un atto di comprensione che realizzi un clima di distensione assolutamente necessario per affrontare e superare le cause che turbano la vita della scuola.

La proposta di legge che portiamo alla vostra attenzione all'articolo 1 indica e determina le situazioni di fatto che si intendono prendere in considerazione. Nessun rilievo si è voluto dare alle finalità dei reati commessi. Decisivo soltanto il dato obiettivo cioè la situazione di fatto in cui i delitti sono stati commessi. L'articolo 2 determina i criteri per il compito della pena ai fini dell'applicazione dell'amnistia; l'articolo 3 prevede la concessione dell'indulto in favore di quanti non beneficino dell'amnistia; l'articolo 4 prevede l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto anche ai recidivi che non abbiano riportato una pena superiore complessivamente ad anni 3 per fatti non colposi. L'articolo 5 prevede la revoca del beneficio dell'indulto ed, infine, l'articolo 6 determina il termine di efficacia per l'amnistia e l'indulto.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi a causa od in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale:

a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) reati preveduti dagli articoli 338, 419 — limitatamente al reato di devastazione — e 423 codice penale;

c) reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;

d) reati di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47;

e) delitto di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

### ART. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena, per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di tre circostanze aggravanti, anche se queste determinano la pena in maniera autonoma — salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'articolo 583 codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto, di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

### ART. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per i reati di cui all'articolo 1, nella misura non superiore a due

anni per le pene detentive e per l'intera pena pecuniaria, in favore di quanti non beneficiano dell'amnistia.

ART. 4.

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a stabilire:

a) che, fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del codice penale, limitatamente ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, l'amnistia e l'indulto si applicheranno anche ai recidivi, salvo che alla data del decreto abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva, per delitti, non colposi, superiore complessivamente a tre anni;

b) che, nella valutazione dei precedenti penali, non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga riabilitazione; dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena, a norma dell'articolo 167 del codice penale e delle condanne coperte da precedente amnistia impropria.

Nell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto per le contravvenzioni non si tiene conto dei precedenti penali.

ART. 5.

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riportj condanna detentiva superiore a sei mesi.

ART. 6.

L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 1969.